

Le parti possono innanzitutto avvalersi della **procedura ordinaria di arbitrato**, che trova una completa ed articolata disciplina nel Regolamento della Camera arbitrale e che consente di ottenere una pronuncia definitiva nel termine di 240 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri.

È inoltre possibile usufruire della forma di **arbitrato semplificato**, che differisce dal procedimento ordinario per il fatto che le parti si possono accordare affinché la decisione sia presa soltanto sulla base dei documenti depositati. In tal caso, oltre ad una significativa diminuzione della tariffa applicabile, le parti possono altresì avvantaggiarsi della riduzione a 180 giorni del termine per la pronuncia del lodo.

È possibile rivolgersi alla Camera arbitrale anche per far amministrare procedimenti di **arbitrato societario**

ai sensi degli artt. 34 ss. del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. In tale ipotesi, si applicano le norme del Regolamento con i dovuti adattamenti richiesti dalla legge in tema di nomina degli arbitri.

Sempre avvalendosi delle regole di procedura previste dal Regolamento, le parti possono altresì ricorrere alla Camera arbitrale per la gestione delle procedure di **arbitrato irrituale** ex art. 808 ter c.p.c., nel qual caso il procedimento è destinato a concludersi con un lodo avente il valore di una "determinazione contrattuale", anch'esso vincolante fra le parti.

La Camera arbitrale del "CPRC - Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti" di Roma si occupa inoltre di procedure di **arbitrato internazionale**, in relazione alle quali sono previste particolari disposizioni volte a considerare la specificità dei rapporti internazionali caratterizzati da elementi di estraneità.

Per i Costi dell' arbitrato vai a [Tariffe Arbitrato](#) .

